

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 14978 di protocollo del 14 marzo 2020, erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 25 marzo 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 17161 di protocollo del 26 marzo 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 3 aprile compreso;
- con propria ordinanza n. 18414 di protocollo del 2 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza è stata prorogata fino al 13 aprile compreso;
- con propria ordinanza n. 19686 di protocollo dell'11 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza è stata prorogata fino al 3 maggio 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 23310 di protocollo del 30 aprile 2020, sono state apportate modifiche di dettaglio alla individuazione delle attività, con vigenza delle misure in essa contenute fino alla data del 17 maggio 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 24079 di protocollo del 5 maggio 2020, sono state apportate ulteriori modifiche alla individuazione delle attività, ferma restando la vigenza temporale della precitata ordinanza;
- con propria ordinanza n. 26534 di protocollo del 16 maggio 2020, le misure sono state prorogate fino al 24 maggio 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 27804 di protocollo del 23 maggio 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi a decorrere dal 25 maggio 2020;

Visti:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;



- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, in vigore sino al 5 marzo 2021, compreso;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia"

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 1 "*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*", del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che l'articolo 87 del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020:

- al comma 1 dispone: "(...) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;";
- al comma 3 dispone: "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), (...) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. (...)";

Considerato che l'articolo 263, comma 1, del d.l. 34/2020, la cui validità è stata prorogata al 30 aprile 2021, con il d.l. 183/2020, convertito in legge 21/2021, dispone: "Al fine di assicurare la



continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine ... in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.";

Visti:

- le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
- il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza», sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- i decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, 23 dicembre 2020 e 20 gennaio 2021 in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale;

Richiamati:

- 1'art. 3, comma 4, lett. i), del DPCM 14 gennaio 2021;
- l'art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021;

Esaminato in particolare l'allegato 9 ai d.p.c.m. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" e in particolare la scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico", applicabile anche agli uffici pubblici;

Richiamati infine l'art. 3, comma 4, lett. m), d.p.c.m. 14 gennaio 2021 e l'art. 42, comma 1, d.p.c.m. 2 marzo 2021, di medesimo tenore testuale, ai sensi dei quali "sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica";

Dato atto che i dirigenti sono stati incaricati di:

- verificare le attività indifferibili da rendere in presenza alla luce delle disposizioni normative vigenti, con riferimento sia all'utenza interna che all'utenza esterna;
- effettuare una ricognizione della situazione del personale degli uffici per verificare quali attività possono essere proficuamente svolte con forme di lavoro agile e quali devono essere rese in presenza, prevedendo per queste ultime l'eventuale rotazione dei lavoratori adibiti a tali mansioni e il ricorso a forme di flessibilità oraria;

Acquisite le necessarie informazioni;



Dato atto che per le funzioni e i servizi conferiti all'Unione delle Terre d'Argine, il Presidente dell'Unione provvede ad individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

ORDINA

1. di individuare, a decorrere dal 4 marzo 2021 compreso, le seguenti attività quali attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi:

A) Organizzazione generale dell'amministrazione

- Attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi, calibrate in rapporto alle necessità contingenti;
- B) Settore Affari generali, legali servizi demografici onoranze funebri

Ufficio atti, segreterie, servizi di supporto

- Segreteria generale (limitatamente all'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed al coordinamento generale della struttura organizzativa), segreteria della Presidenza del Consiglio (limitatamente alle attività di organizzazione delle sedute degli organi assembleari e di coordinamento dei settori in relazione ai procedimenti prodromici) e Ufficio atti (limitatamente al coordinamento e cura degli iter degli organi deliberativi)
- Portineria
- Protocollo
- Messi comunali (limitatamente all'attività di notifica)
- Centralino

Servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale) e polizia mortuaria

I servizi saranno resi in via ordinaria esclusivamente su appuntamento.

- Stato civile:
 - Dichiarazioni di nascita e riconoscimento;
 - Dichiarazioni di morte e successivi adempimenti;
 - Deposito disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);
 - Pubblicazioni di matrimonio:
 - Matrimoni e Unioni civili;
 - Giuramenti e trascrizione decreto di cittadinanza;
 - Separazioni e divorzi consensuali davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
 - Cambio di cognome e nome
 - Riconciliazione fra coniugi separati;
 - Riconoscimento e acquisto cittadinanza;
- Polizia mortuaria:
 - Autorizzazione e trasporto salme/resti mortali/urne;
 - Autorizzazioni estumulazioni/esumazioni straordinarie di salme e resti mortali;
 - Autorizzazioni affidamenti e dispersioni ceneri;



- Anagrafe:
 - Rilascio CIE/ carte d'identità cartacee
 - Rilascio Attestazioni di soggiorno
 - Rilascio Certificati in bollo
 - Autentica di foto
- Attività di protocollazione di istanze analogiche e di supporto operativo alle altre attività indifferibili sopra elencate

Onoranze funebri: Tutte le attività

Ufficio idoneità alloggi: Tutte le attività (su appuntamento)

C) Servizio Gabinetto del Sindaco: Tutte le attività

D) Servizio Comunicazione – ufficio stampa – rete civica

- Quicittà (erogazione dei servizi di identificazione SPID e autentiche di firma, con accesso previo appuntamento, attività di informazione e comunicazione solamente in forma telefonica o telematica)
- Ufficio Stampa (limitatamente alle necessità di rapporto diretto con gli organi)

E) Settore Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio

- Protezione civile
- Reperibilità tecnica
- Manutenzione fabbricati
- Manutenzione infrastrutture
- Manutenzione verde pubblico al fine di contenere la proliferazione di animali nocivi, quali topi e zanzare, e la diffusione di pollini causa di allergie
- Manutenzione del verde pubblico a corredo della viabilità al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale
- Direzione lavori e vigilanza sui cantieri in corso per i quali non sia disposta la sospensione dei lavori
- Servizio di prevenzione e protezione
- Ufficio ricostruzione: limitatamente all'attività di coordinamento del personale tecnico e amministrativo operante nella forma del lavoro agile
- Supporto e coordinamento amministrativo delle attività di cui sopra
- Ricevimento solo su appuntamento

F) Settore Pianificazione urbanistica – edilizia privata

- SUE: ordinanze relative a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
- SUE: accesso agli atti con mantenimento della consultazione presso gli uffici nei soli casi in cui non sia possibile l'espletamento da remoto, previo appuntamento e nei limiti di un solo utente esterno per appuntamento
- SUE: sopralluoghi sui cantieri privati in corso
- Urbanistica e SUE: ricevimento utenti su appuntamento solo ed esclusivamente nei casi di impossibilità di utilizzo di tecnologie per collegamento da remoto
- Supporto e coordinamento amministrativo delle attività di cui sopra



G) Settore Ambiente

- Ordinanze e sopralluoghi per emergenze ambientali
- Anagrafe canina, limitatamente agli utenti non in possesso di tecnologie adeguate
- Ricevimento utenti su appuntamento, limitatamente agli utenti non in possesso di tecnologie per collegamento da remoto

H) Settore Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica

- Servizio Commercio: ricevimento su appuntamento del pubblico, per lo svolgimento delle pratiche da istruire, in modo da assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti afferenti alle attività economiche/produttive, con particolare riguardo alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19
- Servizio Restauro: attività di direzione lavori e vigilanza sui cantieri in corso; attività di progettazione e di eventuali sopralluoghi ad essa preordinati; attività sia preordinata che conseguente all'affidamento di incarichi e lavori, ivi compreso il controllo sull'esecuzione e la verifica di stati d'avanzamento
- Tutti gli Istituti Culturali: attività necessarie all'implementazione di servizi per la fruizione on-line, da parte dell'utenza, del patrimonio culturale e di servizi di assistenza oltre che di eventi culturali generalmente intesi (spettacoli, conferenze, ecc.); sopralluoghi necessari alla verifica delle condizioni degli istituti culturali e del patrimonio in essi contenuto; recupero documentazione necessaria al lavoro da remoto, attività di conservazione e curatela (es.: catalogazione, inventariazione, ecc.) sul patrimonio
- Biblioteche "Arturo Loria" e "Castello dei Ragazzi": attività in presenza preordinate e connesse allo svolgimento, con le modalità previste dalle linee guida anti-COVID, del servizio di prestito librario ed alla fruizione delle sale di lettura.
- Servizio Cultura e Teatro: attività preordinata e connessa alla programmazione e successiva riattivazione di spettacoli ed eventi dal vivo
- Servizio Musei: attività preordinata e connessa alla riapertura al pubblico dei Musei
- Segreteria Amministrativa: tutta l'attività amministrativa funzionale ai servizi del Settore che risulti impossibile effettuare da remoto o il cui svolgimento da remoto vada a detrimento dell'efficienza ed efficacia della prestazione

I) Funzioni delegate dall'Unione delle Terre d'Argine al Comune di Carpi

- SUAP limitatamente allo svolgimento delle operazioni di:
 - 1) ricevimento e smistamento per competenza delle telefonate di utenti relative:
 - a richieste d'informazioni inerenti le attività economiche e/o produttive attualmente sospese/consentite (come dai Codici Ateco individuati dagli allegati dei vari DPCM governativi sull'emergenza Covid-2019)
 - allo stato delle pratiche in essere, presentate attraverso la piattaforma regionale "Accesso Unitario" o tramite "pec istituzionale", in materia di commercio, artigianato, edilizia, somministrazione di alimenti e bevande, polizia amministrativa
 - all'esistenza dei requisiti, alle modalità e tipologie di presentazione delle pratiche (SCIA, Istanza o altri titoli abilitativi) per lo svolgimento delle attività in materia di commercio, artigianato, edilizia, somministrazione di alimenti e bevande, polizia amministrativa



- Sismica: sopralluoghi per emergenze in caso di pubblica incolumità, sopralluoghi sui cantieri privati, ricevimento utenti su appuntamento
- **2.** di stabilire che, per quanto riguarda le attività sopra indicate, i competenti dirigenti dovranno organizzare il servizio:
- a) definendo le modalità di presidio delle attività;
- b) individuando i contingenti di personale necessario per rendere le attività indifferibili in presenza, anche con criteri di rotazione del personale assegnato;
- c) valutando la necessità di presenza di operatori dei servizi esternalizzati;
- d) applicando, ove necessarie, le misure organizzative previste dall'articolo 263, comma 1, del d.l. 34/2020;
- **3.** di stabilire che le disposizioni della presente ordinanza siano efficaci fino al 21 marzo 2021;
- **4. di trasmettere** copia del presente atto a:
 - al Presidente della Commissione consiliare temporanea "Emergenza Covid-19";
 - tutti i dirigenti del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;
 - alle OO.SS. ed alle R.S.U. per il tramite del Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 4 marzo 2021

Il Sindaco Alberto Bellelli (firmato digitalmente)